



**AMBIENTEROSA**  
consulenze ambientali

Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi  
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza  
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano  
P. Iva 01711730331  
rosabertuzzi@ambienterosa.net  
PEC: ambienterosa@legalmail.it  
www.ambienterosa.net

di **Avv. Rosa Bertuzzi**

### **Cass. pen. Sez. III, 16-11-2018, n. 51821**

#### **Modello organizzativo di gestione e relativa valutazione in giudizio di legittimità**

Il modello organizzativo di gestione rappresenta un elemento di fatto, la cui sussistenza deve essere provata nell'ambito del giudizio di merito al fine di operare la sua efficacia esimente nei confronti dell'ente che lo ritiene adottato e idoneo alla prevenzione dei reati, e non può essere oggetto di valutazione nel giudizio di legittimità, così come l'esclusione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti ex artt 51 e 54 c.p., se debitamente motivata dal giudice di prime cure.

#### **RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte d 'Appello di L'Aquila, con sentenza del 23 febbraio 2017 ha confermato la decisione con la quale, in data 14 dicembre 2015, il Tribunale di Chieti aveva affermato la responsabilità penale di F.M. e F.G. in quanto responsabili dei reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e b) nonché la responsabilità amministrativa della società Formula Ambiente soc. coop. a r.l. per la violazione di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-undecies, comma 2, lett. b). Secondo l'imputazione, il F., quale presidente e legale rappresentante della società Formula Ambiente ed il F., quale direttore di commessa della ATI CNS M. FORMULA AMBIENTE , all'interno di un'area originariamente autorizzata quale centro di raccolta di rifiuti RAEE, realizzavano un centro di raccolta rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi in assenza della prescritta autorizzazione, effettuando altresì, senza la prescritta autorizzazione, un nuovo scarico di acque reflue industriali. In tal modo anche la predetta società aveva commesso la violazione amministrativa contestata.

Avverso tale pronuncia i predetti propongono separati ricorsi per cassazione, il F. personalmente, il F. e la società Formula Ambiente tramite i rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p..

## 2. Ricorso F..

2.1. Con un primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, rappresentando che con l'atto di appello era stata dedotta la sua estraneità ai fatti contestati secondo quanto pacificamente accertato nel corso dell'istruttoria. Osserva che, a fronte di ciò, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto apodittica e meramente ripetitiva delle argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado e censurate con l'atto di appello.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso deduce che la corte territoriale avrebbe violato il principio di effettività è il principio di personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27 Cost., avendo totalmente ignorato la sussistenza, nel caso specifico, degli effetti liberatori dovuti alla delega di funzioni emergente dalla documentazione prodotta dalla difesa.

## 3. Ricorso F..

3.1. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, osservando che la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità dell'art. 54 c.p., non riconoscendo l'esimente dello stato di necessità in aperto contrasto con le prove documentali e testimoniali acquisite nel corso dell'Istruzione dibattimentale.

Analoga violazione di legge deduce con riferimento all'art. 51 c.p. laddove la Corte di Appello ha escluso l'applicazione delle esimente nell'adempimento di un dovere dovendosi considerare che gli avrebbe agito al fine di salvaguardare la salute pubblica nel compimento di un esercizio essenziale di pubblica utilità.

3.2 Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 521 c.p.p., lamentando la mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza, rispetto alla quale la Corte territoriale avrebbe omesso qualsiasi motivazione.

3.3. Con un terzo motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione con riferimento alle doglianze relative alla violazione dell'art. 51 c.p. e dell'art. 521 c.p.p., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito ai capi a) e b) dell'imputazione.

## 4. Ricorso Società Formula Ambiente .

4.1. Con un primo motivo di ricorso deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza del requisito dell'interesse e vantaggio a suo favore richiesto per l'applicazione della sanzione amministrativa.

Osserva che la motivazione sarebbe carente ed evidenzia che anche le conclusioni del primo giudice sarebbero illogiche laddove riconoscono la responsabilità dell'ente.

4.2. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, osservando che il giudice di prime cure non avrebbe considerato la ontologica differenza tra la realizzazione del centro di raccolta, condotta contestata e sulla quale si è svolta l'istruttoria e gestione del centro medesimo, oggetto invece di condanna.

4.4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ritiene mancante il modello di organizzazione di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, atto a prevenire il reato contestato. Osserva, a tale proposito, che dalla mera lettura della visura camerale emerge pacificamente che la società è in possesso della certificazione ISO 14001 e che, considerando le dimensioni dell'azienda sarebbe irragionevole ritenere che la stessa non fosse dotata di tale modello di organizzazione gestione.

5. Tutti insistono pertanto per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

Vi è in atti memoria datata 21 novembre 2017 che la difesa del F. ha presentato ai sensi dell'art. 121 c.p.p. ad ulteriore sostegno delle proprie ragioni.

All'udienza del 25/6/2018 il processo veniva rinviato a nuovo ruolo per adesione dei difensori alla astensione dalle udienze e nuovamente fissato per la trattazione all'odierna udienza.

In data 7/9/2018 la difesa del F. depositava motivi nuovi.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. La Corte di appello ha indicato come accertata in fatto la presenza. all'interno di un centro di raccolta autorizzato per la sola ricezione di RAEE, di rifiuti di diversa tipologia ai quali erano stati attribuiti codici identificativi non corrispondenti alla loro reale natura. Ha inoltre dettagliatamente indicato la sequenza procedimentale che ha interessato, sotto il profilo amministrativo, la gestione del centro di raccolta il quale, sempre secondo quanto accertato in fatto, risultava privo dei requisiti richiesti dalla disciplina di settore. A fronte di quanto verificato nel corso dell'istruzione dibattimentale ha pertanto ritenuto dimostrata la sussistenza dei reati contestati. Il fatto storico, così come accertato nel giudizio di merito, non viene posto in discussione dai ricorrenti.

3. F.M., in particolare, nei due suoi motivi di ricorso, sostanzialmente censura le conclusioni della Corte territoriale nella parte in cui non viene esclusa la sua responsabilità penale per i reati oggetto di imputazione. Nel far ciò, tuttavia, propone una lettura alternativa delle emergenze processuali che non può essere presa in esame in questa sede, richiamando atti e documenti del processo la cui disamina è pure preclusa al giudice di legittimità, il cui compito non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice del merito. Per contro, la sentenza impugnata, anche attraverso il legittimo richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, ha posto in evidenza, con motivazione che si ritiene adeguata e congrua, il fatto che entrambi gli imputati fossero perfettamente a conoscenza della situazione del centro di raccolta, come dimostrato dalle dichiarazioni di un teste indotto dalla difesa, dalla documentazione in atti e dallo scambio di corrispondenza con l'amministrazione comunale.

Quanto alla delega di funzioni, i giudici del gravame ne hanno coerentemente escluso gli effetti sulla base della piena conoscenza della situazione da parte dell'imputato il

quale era peraltro comunque soggetto ad un dovere generale di controllo sull'attività del delegato, con la conseguenza che il non corretto esercizio dello stesso non avrebbe comunque escluso la sua responsabilità.

4. Anche il F., nel primo motivo del suo ricorso, formula censure inammissibili, perchè basate sul richiamo ad atti del procedimento non suscettibili di valutazione in questa sede. In ogni caso, va ricordato come, in materia di rifiuti, l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 54 c.p. è stata esclusa nei confronti del Sindaco e del gestore dei rifiuti che ne consentano il deposito senza autorizzazione, considerata la possibilità per gli stessi di conferirli presso siti autorizzati ovvero, per il Sindaco, di emettere e, per il gestore, di richiedere a quest'ultimo l'emanazione di un'ordinanza contingibile ed urgente per garantire una forma temporanea di smaltimento (Sez. 3, n. 46836 del 28/10/2009, Cocca e altri, Rv. 245620).

Per quanto riguarda, poi l'esimente di cui all'art. 51 c.p., va osservato che la legge stabilisce che la punibilità è esclusa dall'esercizio di un diritto o dall'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità e nel caso di specie, quest'ultimo presupposto risulta indimostrato anche sulla base del contenuto del ricorso, laddove si afferma (pag. 11) che l'attività era stata svolta su "diretta esortazione del Primo Cittadino" ed "in forza di una espressa approvazione da parte del Sindaco".

5. In ordine alla responsabilità del ricorrente, peraltro, la Corte territoriale motiva adeguatamente, anche sulla inapplicabilità delle invocate esimenti, escludendo espressamente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 54 c.p., ed implicitamente di quelli richiesti dall'art. 51 c.p., dal momento che evidenzia come la scelta di utilizzare l'area nelle condizioni riscontrate era frutto di una precisa scelta di tipo aziendale.

6. Quanto alla denunciata violazione dell'art. 521 c.p.p. va ricordato che tale disposizione, nello stabilire che il giudice possa dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, richiede che il fatto storico addebitato rimanga identico per ciò che concerne la condotta, l'evento e l'elemento soggettivo. In applicazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato si ha dunque quando il secondo si pone, rispetto al primo, in un rapporto di completa eterogeneità.

La giurisprudenza di questa Corte ha peraltro rilevato, in più occasioni, che la violazione di detto principio sia ravvisabile soltanto quando la modifica dell'imputazione pregiudichi le possibilità di difesa dell'imputato (cfr. ex pl. Sez. 2, n. 34969 del 10/5/2013, Caterino e altri, Rv. 257782; Sez. 6, n. 6346 del 9/11/2012 (dep. 2013), Domizi e altri, Rv. 254888; Sez. 3, n. 41478 del 4/10/2012, Stagnoli, Rv. 253871; Sez. 3, n. 36817 del 14/6/2011, T. D. M., Rv. 251081; Sez. U, n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051). Nel considerare la questione in esame, inoltre, si è anche tenuto conto dei principi stabiliti dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (Corte Europea, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia; Corte Europea, 25 marzo 1999, Pellissier e Sassi c. Francia) che questa Corte ha avuto modo di richiamare (Sez. 6, n. 20500 del 19/2/2010, Fadda, Rv. 247371) ricordando che "la Corte Europea dei diritti

dell'uomo ha affermato che la portata dell'art. 6, par. 3, lett. a) e b) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo impone un concetto ampio del principio del contraddittorio, che non si limita solo alla formazione della prova, ma che proietta i suoi effetti anche alla valutazione giuridica del fatto. In sostanza, l'imputato deve essere messo nelle condizioni di discutere in contraddittorio ogni profilo dell'accusa che gli viene mossa, compresa la qualificazione giuridica dei fatti addebitati. Il diritto ad essere informato dell'accusa e, quindi, dei fatti materiali posti a suo carico e sui quali si fonda l'accusa stessa, implica il diritto dell'imputato a preparare la sua difesa, sicchè se il giudice ha la possibilità di riqualificare i fatti, deve essere assicurata all'imputato la possibilità di esercitare il proprio diritto alla difesa in maniera concreta ed effettiva: ciò presuppone che sia informato, in tempo utile, sia dell'accusa, sia della qualificazione giuridica dei fatti a carico".

Sempre in applicazione di tali principi si è ulteriormente chiarito che la diversa qualificazione giuridica del fatto non determina la violazione dell'art. 521 c.p.p. quando appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto, nella fase di merito, la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, PG. PC. e Borile, Rv. 26105201; Sez. 5, n. 7984 del 24/9/2012 (dep. 2013), Jovanovic e altro, Rv. 254649. V. anche Sez. 1, n. 9091 del 18/2/2010, Di Gati e altri, Rv. 246494).

Inoltre, nella decisione in precedenza richiamata (SS.UU. n. 36651/2010, cit.) le Sezioni Unite hanno anche precisato che l'indagine finalizzata alla verifica della violazione del principio di correlazione non deve esaurirsi nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, in quanto, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, non vi è violazione quando l'imputato, attraverso lo sviluppo del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.

Deve conseguentemente tenersi conto non soltanto del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, in modo tale da porlo in condizione di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio valorizzato ai fini della decisione (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi e altro, Rv. 257278; Sez. 3 n. 15655, 16 aprile 2008 ed altre prec. conf.).

7. Tenuto conto dei condivisibili principi dianzi richiamati, occorre rilevare che, nella fattispecie in esame, non può conseguentemente ritenersi violato il principio di correlazione tra contestazione e sentenza, nè in alcun modo la decisione impugnata ha pregiudicato la possibilità di difesa dell'imputato.

8. Tali considerazioni valgono anche per le censure formulate, in ordine alla medesima questione, nel ricorso della società Formula Ambiente a nulla rilevando la differenza lessicale tra realizzazione e gestione del centro di raccolta, già esclusa dai giudici del merito, atteso che la condotta descritta nell'imputazione pur facendo inizialmente riferimento alla realizzazione del centro di raccolta, nel testo indica nel

dettaglio le attività ivi scolte, rientranti nel concetto di gestione come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006.

9. Per ciò che concerne, poi, gli altri motivi di ricorso, va rilevato che l'affermazione di responsabilità della società ricorrente per l'illecito amministrativo contestatole risulta giustificata non soltanto dalla parte della motivazione alla stessa espressamente dedicata, bensì dal generale percorso argomentativo seguito dal giudice dell'appello nel quale si evidenziano le ragioni dell'illecita gestione, consistenti in esigenze di logica aziendale, copertura dei costi e mantenimento della gestione medesima.

10. Quanto alla mancanza del modello di organizzazione e gestione i giudici del gravame hanno invece ritenuto non provata in giudici la sua esistenza.

A fronte di ciò, la società ricorrente richiama, come gli altri ricorrenti, dati fattuali ed atti processuali non valutabili nel giudizio di cassazione.

11. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 2.000,00 per ciascun ricorrente.

L'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4.

### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018